

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE D.Lgs. 231/2001

Sommario

1.Premessa.....	4
1.1.La SPO srl.....	4
2.Il Quadro normativo di riferimento - Il D. Lgs.8 giugno 2001 n. 231.....	4
2.1La Responsabilità Amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: i cardini della normativa.....	4
2.2I soggetti destinatari della norma (autori del reato): soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.....	5
2.3Le Sanzioni.....	5
2.4 L'esimente derivante dall'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	6
3.Il modello organizzativo Spo srl.....	7
3.1Motivazioni all'adozione del Modello.....	7
3.2Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello.....	7
3.3I destinatari del Modello della Società.....	7
3.4Predisposizione del Modello.....	8
3.5La struttura del Modello.....	8
3.6Aggiornamento del Modello.....	11
3.7Il Codice Etico di Spo srl.....	11
4.L'Organismo di Vigilanza.....	11
4.1Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV).....	11
4.2Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza.....	12
4.3Il reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	12
4.4Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Società.....	14
5.Sistema disciplinare.....	14
5.1Premessa.....	15
5.2Procedimento.....	15
5.3Provvedimenti sanzionatori.....	15
5.3.1Provvedimenti nei confronti dei dipendenti.....	15
5.3.2Provvedimenti nei confronti dei dirigenti.....	16
5.3.3Provvedimenti nei confronti degli amministratori e dei sindaci.....	16
5.3.4Provvedimenti nei confronti di collaboratori, consulenti e terzi in genere.....	16
PARTE SPECIALE.....	17
PREMESSA.....	18
PARTE SPECIALE "A".....	18
1.INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO RELATIVAMENTE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	21
1.Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Authorities.....	22

2.GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTHORITIES	22
PARTE SPECIALE "B"	26
PARTE SPECIALE "C"	30
PARTE SPECIALE "D"	37
PARTE SPECIALE "E"	43
PARTE SPECIALE "F"	45
PARTE SPECIALE "G"	48
PARTE SPECIALE "H"	52

I. Premessa

1.1. La SPO srl

La SPO srl, Servizi Provincia Oristano (di seguito Società o Spo), società "in house providing", controllata e diretta dalla Amministrazione Provinciale di Oristano, è stata costituita nel gennaio 2008 su iniziativa dell'Amministrazione Provinciale Oristano con lo scopo di garantire la miglior efficienza di costo e qualità nei servizi di manutenzione degli edifici scolastici, nei servizi di manutenzione delle strade provinciali e di tutti i servizi affidategli dall'Amministrazione Provinciale di Oristano. La società, su affidamento diretto ed esclusivo della Provincia, espleta in "house providing", la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche necessarie per perseguire le finalità istituzionali della Provincia. In particolare, la società svolge, nel proprio ambito di competenza provinciale, e a titolo meramente esemplificativo:

1. la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà, in uso e o nella disponibilità della Provincia, di natura edile, idrosanitaria, elettrica, compresa la verifica e manutenzione delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi;
2. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, compresa la pulizia delle strade, delle cunette e dei canali di scolo;
3. la manutenzione ordinaria e straordinaria del restante patrimonio di proprietà, in uso e o nella disponibilità della Provincia;
4. le attività inerenti l'ambiente in generale e nello specifico i tabellamenti delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di proiezione faunistica;
5. altri servizi e attività affini, sussidiarie, connesse, complementari e o strumentali alle precedenti.

Organo della Società è il Consiglio di Amministrazione. Il controllo contabile è affidato al Revisore contabile. La Società ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito Modello), ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto") con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.01.2016.

2. Il Quadro normativo di riferimento - Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

2.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: i cardini della normativa

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità degli Enti, correlata a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto illecito. Attraverso tale disciplina il Legislatore ha inteso adeguare la normativa italiana alle Convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche in precedenza sottoscritte dall'Italia. In particolare alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il legislatore, ritenendo di non potere introdurre una responsabilità penale degli enti, è ripiegato su di una responsabilità amministrativa, anche se modellata sui principi della responsabilità penale, piuttosto che sui modelli di responsabilità amministrativa, così come sino ad oggi conosciuti. In tal modo, è stata introdotta una diretta responsabilità da reato degli enti. In forza di essa, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti. L'Ente infatti non è ritenuto responsabile se gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Tale forma di responsabilità si configura come ipotesi totalmente autonoma rispetto all'autore materiale del fatto, secondo il disposto di cui all'art.8 del Decreto infatti, la responsabilità dell'Ente

sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2.2 I soggetti destinatari della norma (autori del reato): soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'art. 5 del Decreto individua i soggetti destinatari della norma, individuando la responsabilità dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: i soggetti definiti "in posizione apicale" o "apicali";

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a): ovvero i soggetti "sottoposti all'altrui direzione";

Il legislatore ha preferito l'utilizzazione di una formula elastica piuttosto che tassativa di soggetti che sarebbe stata, in concreto, difficilmente praticabile vista la eterogeneità degli enti cui la normativa si riferisce.

Per tale ragione all'interno dei Protocolli e delle Procedure aziendali - parti integranti del Modello adottato dalla Spo - verranno individuati i singoli responsabili delle azioni o dei controlli a titolo meramente esemplificativo senza alcuna pretesa di esaustività è possibile affermare che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente: gli Amministratori in genere e coloro che possono "indirizzare" l'agire dell'ente. Si ritiene, poi, che rientrano in questa categoria anche coloro cui è attribuita la rappresentanza dell'ente rispetto a specifiche attività, situazioni, atti rilevanti per l'attività dell'ente stesso: potrebbero essere rilevanti anche procuratori, avvocati, commercialisti, ove sia loro attribuito uno specifico potere di impegnare le decisioni e l'agire dell'ente.

Vanno esclusi dal novero delle persone rilevanti il sindaco Revisore (come si legge chiaramente a pag. 79 della Relazione al Decreto): costui infatti, potrà rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo di concorso nel reato con gli amministratori, ma la sua posizione ed il suo agire non sono comunque in grado di coinvolgere l'ente ai sensi della normativa in oggetto.

Ulteriori persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a): si tratta dei dipendenti in genere e dei soggetti legati a Spo srl da un rapporto di lavoro parasubordinato e autonomo; di fatto le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una frammentazione delle decisioni e delle operazioni, tali che l'importanza anche del singolo nelle scelte e nelle attività della Società acquista sempre maggior rilievo.

2.3 Le Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di condanna dell'Ente ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote" il numero delle quote (variabile da 100 a 1.000 quote) è determinato dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il valore di ciascuna quota, invece, è determinato dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione stessa. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,00euro.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti, ossia quando l'Ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai due anni, ma in certi casi, possono essere applicate anche in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano quando l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ha risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- ha messo a disposizione il profitto reato conseguito ai fini della confisca.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può, infine, essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva; è effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, non ché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

2.4 L'esimente derivante dall'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Prospettata la responsabilità amministrativa dell'Ente, gli art. 6 e 7 del Decreto individuano specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti in posizione verticistica che da soggetti sottoposti all'altrui direzione. A tal riguardo emerge una differenza di disciplina e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti. In particolare, introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art.6, prevede infatti che l'ente non risponde dei reati commessi da soggetti in posizione apicale se anche in sede giudiziaria dimostra che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione (in questo contesto Modello) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "ODV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV. Per quanto concerne i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente attuato da parte dell'ente ed effettivamente applicato dall'ente medesimo.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, si richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il Decreto richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione gestione e controllo;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3. Il modello organizzativo Spo srl

3.1 Motivazioni all'adozione del Modello

L'adozione da parte di Spo srl del modello organizzativo nasce dalla convinzione che questo costituisca, al di là delle prescrizioni in esso contenute, oltre che uno strumento di sensibilizzazione di tutti coloro i quali operano per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività, anche il sistema per contrastare efficacemente il rischio di commissione dei reati e conseguentemente ricondurre detto rischio, ad un livello ragionevole ed accettabile.

3.2 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Scopo del modello è costruire un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio d'Amministrazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinarie/ o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti di Spo srl;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza, il monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

3.3 I destinatari del Modello della Società

L'ambito di applicazione del Modello è sia interno (verso i soggetti apicali nonché verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione e coordinamento e, più in generale, verso tutti i dipendenti) che esterno (verso qualunque soggetto–fisico o giuridico– che intrattiene rapporti con la Spo srl).

In particolare, il presente Modello è destinato ai componenti degli Organi di Amministrazione (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Revisore), per i dipendenti e per

chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (collaboratori, consulenti, altro).

3.4 Predisposizione del Modello

Il presente Modello, in linea con quanto previsto dall'art. 6, co. 3, del D.Lgs. 231/01, è stato sviluppato coerentemente con le indicazioni, fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria, aggiornate al 2014, e già approvate dal Ministero di Giustizia nel giugno 2004 nella versione del 2004, adattandole –come necessario– alla concreta realtà della Società.

In particolare, il percorso seguito per l'elaborazione del Modello, può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) Si è innanzitutto proceduto ad analizzare la documentazione aziendale disponibile presso la Società e a predisporre quella mancante: relativa a organigramma, manuali, procedure, regolamenti, deleghe e procure, etc.
- b) L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede una analisi delle attività svolte nell'ambito della società al fine di individuare quelle che, in aderenza al decreto, possono considerarsi a rischi o illeciti. Si è pertanto provveduto inizialmente alla analisi delle aree a "rischio reato", come previsto dalla suddetta normativa, successivamente si è procedendo alla "mappatura", e a tal fine sono effettuate le seguenti operazioni:
 - verifica delle attività svolte da ciascuna area aziendale;
 - preventivo esame della documentazione aziendale e sua predisposizione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative).
- e) Accertate le singole attività a rischio ai fini del Decreto, nell'ambito delle diverse aree aziendali e valutati i presidi di controllo, anche preventivo in essere, si è proceduto a predisporre gli interventi ritenuti necessari per la riduzione dei rischi, anche attraverso l'introduzione e/o definizione di appositi protocolli comportamentali;
- d) Si è provveduto alla individuazione di un Organismo di Vigilanza dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

3.5 La struttura del Modello

Il Modello si compone di una **Parte Generale** che costituisce il documento descrittivo e di più **Parti Speciali**, ciascuna dedicata all'esame dettagliato delle principali "aree di rischio".

La **Parte Speciale "A"** concerne i presidi inerenti i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25, Decreto) ed il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- novies Decreto): Specificamente:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-terc.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 2° comma e 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

La **Parte Speciale "B"** concerne i presidi inerenti i Delitti informatici ed il trattamento illecito di dati (art. 24-bis Decreto):

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-terc.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquiesc.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquiesc.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquiesc.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquiesc. c.p.).

La **Parte Speciale "C"** concerne i presidi inerenti i Reati Societari (art. 25-ter, Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

La **Parte Speciale "D"** disciplina i presidi inerenti i Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, Decreto), i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, Decreto) ed i Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

I Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico comprendono le fattispecie previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

In relazione ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si fa riferimento a:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

In relazione ai Reati transnazionali, si fa riferimento a:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropi (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3
- 3-bis, 3-ter, 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286).

La **Parte Speciale "E"** riguarda i reati ed gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies Decreto e artt. 187-bis e 187-ter TUF):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Abuso di mercato (Illecito amministrativo) (ali. 187-bis T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (Illecito amministrativo) (art. 187-ter T.U.F.).

La **Parte Speciale "F"** concerne i presidi relativi ai Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La **Parte Speciale "G"** riguarda i presidi inerenti i Reati in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies Decreto):

- articolo 171-Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 17 1 -bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 17 1 -ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941
- articolo 17 1 -septies Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 171 -octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 174-quinquies Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

La **Parte Speciale "H"** disciplina i presidi inerenti Reati in materia ambientale.

Ulteriori reati presi in considerazione dal Decreto sono:

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art 25-bis Decreto):
- Falsificazione di monete, spendila e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendila e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455c.p.);
- Spendila di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Reati di turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 25-bis Decreto)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 5 17-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 5 1 3-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 2 quater. Decreto)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies Decreto)
- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 10 e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater I c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Allo stato attuale, tali ipotesi da ultimo indicate (falsità in monete, turbata libertà dell'industria e del commercio, pratiche di mutilazione di organi femminili, delitti contro la personalità individuale) sono da ritenere a rischio remoto o residuale e comunque presidiate dalle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottati dalla Spo srl.

A tale riguardo, è fatto espresso obbligo a tutti i Destinatari del Modello di informare immediatamente il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza nell'eventuale ipotesi di coinvolgimento in attività a potenziale rischio reato.

3.6 Aggiornamento del Modello

Qualora, per effetto di: violazione delle prescrizioni del Modello; modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività della stessa; modifiche normative; risultanze dei controlli; si rendesse necessario procedere a modifiche o integrazioni del Modello, il Consiglio di Amministrazione delibera in proposito.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

3.7 Il Codice Etico di Spo srl

Le regole di comportamento contenute nel presente documento, adottato in attuazione del D.Lgs. 231/2001, si integrano con le disposizioni del Codice Etico.

Il Codice Etico è parte essenziale del Modello di organizzazione e gestione.

Esso costituisce l'insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta che devono essere osservate da tutti coloro che agiscono, operano e collaborano con Spo srl

La Società si è dotata nello stesso tempo della predisposizione del Modello di un Codice di comportamento. Le disposizioni dello stesso devono pertanto intendersi interamente richiamate.

Il Codice Etico, che ha valore contrattuale per i dipendenti della Società ed efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente (nonché agli amministratori al sindaco) o rapporti contrattuali in genere con Spo srl (appalti, prestazioni di consulenze, fornitori, etc).

A seguito della sua adozione, il Codice Etico è consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti ed agli appaltatori.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati nel Decreto se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati, ha "affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonerazione dalla responsabilità. L'Organismo di Vigilanza deve rispondere a requisiti di: autonomia e di indipendenza, professionalità; onorabilità; continuità di azione. La società ritiene coerente con le proprie esigenze attuali nominare un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico. L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo per giusta causa.

Al fine di incentivare il flusso di informazioni continuativo verso la struttura aziendale ed al fine di salvaguardare il requisito di indipendenza, la società individuerà un Segretario dell'OdV, da scegliere nell'ambito del personale dipendente.

Il compito principale del Segretario è infatti quello di consentire una presenza costante all'interno dell'azienda e di poter ricevere, tempestivamente, eventuali segnalazioni nonché di partecipare, quale ausiliario, alle attività di verifica dell'Organismo. Il Segretario non avrà alcun potere in ordine alle decisioni che saranno assunte dall'OdV. L'OdV potrà avvalersi, inoltre, delle funzioni della società in relazione alle peculiarità delle attività da svolgere. L'OdV riferirà direttamente al Consiglio d'Amministrazione per le determinazioni necessarie o comunque opportune al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e garantire il rispetto della normativa in materia.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sulla osservanza del Modello da parte dei destinatari dello stesso;
- vigilare sull'efficacia ed adeguatezza del modello in relazione alla concreta capacità di prevenire i reati considerati;
- aggiornare il Modello, in relazione alle concrete condizioni aziendali, normative e all'espletamento dell'attività sociale;

L'OdV si riunisce almeno quattro volte l'anno e può:

- svolgere o far svolgere, d'intesa con le funzioni delle Società specificamente interessate, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, collaboratori, etc.);
- svolgere (o far svolgere) accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale adozione di sanzioni;

4.3 Il reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà approntare una relazione annuale da trasmettere sia al Consiglio di Amministrazione che al Revisore dei Conti della società. La relazione dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel corso dell'anno, sia con riferimento all'attività ispettiva compiuta e degli esiti ottenuti sia con riferimento alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

Resta inteso che l'O.d.V. deve informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione circa il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio mutamenti del quadro normativo di riferimento) e di tutte le cause di non conformità del Modello e/o le violazioni dello stesso e dei documenti correlati nonché le violazioni del D.lgs 231/2001.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività per l'anno successivo in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre, ove lo

ritenga necessario, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili, controlli non previsti nel piano di intervento ("controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo. L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

4.4 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Società

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di: i) segnalazioni e di ii) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture della società.

L'inosservanza di quanto sopra è sanzionato con la revoca del mandato.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003 (Privacy): gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della società nonché dei principi di comportamento relative alle attività a rischio disciplinate nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuterà tutte le segnalazioni ricevute e darà seguito, nell'ambito delle proprie competenze, alle iniziative opportune ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione.

La Società e l'OdV operano in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Le informazioni

I Destinatari del presente Modello sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (Regioni, Enti regionali ed Enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per 1 reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello sia la struttura statutaria e organizzativa della società.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati ed altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'organo stesso.

5. Sistema disciplinare

5.1 Premessa

La corretta applicazione del Modello di gestione e controllo richiede, ai fini della sua efficacia e quale condizione per l'esonero dalla responsabilità amministrativa degli enti, la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle previsioni in esso contenute.

Le sanzioni disciplinari sono dirette a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello di gestione e controllo, in quanto regole cogenti nei confronti di tutti i destinatari, e possono essere comminate anche a prescindere dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale procedimento penale.

La violazione delle disposizioni in essi contenute, al fine di ottemperare ai dettami del D. Lgs. 231/2001, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

5.2 Procedimento

Ai fini dell'applicazione del Modello, il procedimento disciplinare è così articolato:

- segnalazione dell'infrazione all'Organismo di Vigilanza; procedura di accertamento della violazione, condotta dall'ODV con l'ausilio delle funzioni aziendali interessate, in conformità a quanto stabilito dal CCNL e dalla L. n. 300/1970;

- irrogazione della sanzione da parte della società, tenuto conto della gravità della condotta, della recidiva, del grado di colpa, e in conformità con i principi di coerenza, imparzialità e uniformità e di gradualità e proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione dei seguenti canoni:

- intenzionalità del comportamento causa della violazione;
- grado della negligenza, dell'imprudenza e dell'imperizia dell'autore in occasione della commissione dell'infrazione,
- rilevanza ed eventuali conseguenze dell'infrazione;
- posizione del destinatario della sanzione all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti (ad es. recidiva);
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione dell'illecito.

5.3 Provvedimenti sanzionatori

Le misure sanzionatorie sono diversificate in ragione della posizione ricoperta all'interno di Sposrl.

5.3.1 Provvedimenti nei confronti dei dipendenti

Le violazioni delle disposizioni e dei principi del Modello Organizzativo da parte dei dipendenti della società costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nelle forme e nei modi stabiliti da

Codice Disciplinare, di cui la società si dota (Codice Disciplinare, approvato 29.01.2016; Codice Disciplinare del Servizio Prevenzione Ambientale, approvato 29.01.2016; Codice Disciplinare del Servizio Pulizie 29.01.2016), e le cui disposizioni si devono qui intendere come integralmente richiamate.

Le sanzioni relative agli illeciti commessi dai dipendenti, previste nei richiamati documenti, e da applicare anche per sanzionare le violazioni del Modello e del Codice Etico, secondo i criteri enucleati al precedente punto 2, sono i seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

5.3.2 Provvedimenti nei confronti dei dirigenti

La violazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello comporta l'assoggettamento a sanzioni disciplinari commisurate all'entità della violazione.

Deve considerarsi illecito disciplinare, soggetto a sanzione, anche:

- la mancata vigilanza, nei riguardi del personale subordinato, circa la corretta applicazione delle disposizioni e delle procedure previste dal Modello;
- la mancata informazione verso l'Organismo di Vigilanza circa la commissione di reati o infrazioni delle disposizioni del Modello;
- mancata segnalazione all'Organismo di Vigilanza di criticità inerenti lo svolgimento di attività nelle aree di rischio.
- Le infrazioni commesse dai dirigenti sono gestite dal Consiglio di Amministrazione sentito l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni, che vanno dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso e al licenziamento per giusta causa senza preavviso, saranno comminate seguendo le procedure previste dall'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Qualora dall'infrazione derivi l'integrazione di una fattispecie penalmente rilevante, in attesa dell'esito del giudizio penale, possono applicarsi misure provvisorie quali la sospensione dal rapporto con diritto alla integrale retribuzione.

5.3.3 Provvedimenti nei confronti degli amministratori e dei sindaci

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ad opera di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Revisore Sindacale devono essere tempestivamente comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Revisore Sindacale.

Il presente sistema sanzionatorio non esclude, ma integra, quanto previsto dalle norme del codice civile e dello Statuto della società in materia di responsabilità degli amministratori e dei sindaci nello svolgimento delle loro funzioni. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza degli illeciti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Nei casi di violazione delle disposizioni del Modello da parte di un amministratore o di un sindaco l'Organismo di Vigilanza riferisce formalmente al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Contabile che provvederanno ad adottare le iniziative più opportune in considerazione dell'illecito riscontrato e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Alla decisione sulle misure sanzionatorie non partecipa l'amministratore o il sindaco sottoposto al procedimento.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Della decisione circa la sanzione, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di ritardo il Revisore Sindacale ai sensi dell'art. 2406 c.c., provvede ad informare il socio unico nel corso della prima assemblea utile o di quella convocata allo scopo.

La convocazione dell'Assemblea è obbligatoria per le deliberazioni aventi ad oggetto la revoca dall'incarico o l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Le sanzioni applicabili agli amministratori sono: richiamo formale; revoca.

5.3.4 Provvedimenti nei confronti di collaboratori, consulenti e terzi in genere.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

La società provvede a inserire nei nuovi rapporti contrattuali e, mediante sottoscrizione di clausola integrativa predisposta ad hoc, per i contratti già in essere, la dichiarazione da parte del contraente con la Società, anche per conto dei soggetti che con lo stesso a loro volta collaborano, di conoscere il contenuto del Modello anche in riferimento alle previsioni disciplinari, con l'assunzione dell'obbligo al loro rispetto pena la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento del maggior danno sofferto dalla società a causa della violazione, anche derivanti dalla applicazione da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231.

La violazione del Modello da parte di collaboratori, consulenti e terzi è sanzionata dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

Un adeguato sistema organizzativo costituisce un importante presidio che contribuisce in maniera efficace all'attività di prevenzione della quasi totalità dei reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231. Preliminarmente alla trattazione delle singole fattispecie, occorre pertanto precisare i contenuti e i principi del sistema organizzativo e del sistema delle deleghe di Spo srl

1. I principi generali del sistema organizzativo.

Spo srl è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, comunicazioni, ecc) improntati ai seguenti principi:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
 - conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti;
 - chiara e formale delimitazione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità. Le procedure interne sono caratterizzate da:
 - distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo;
 - traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; adeguato livello di formalizzazione.
- Inoltre, sono definite apposite procedure per la selezione dei fornitori, per l'affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, l'assunzione di personale, i processi di gestione dei rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione e di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali all'atto del ricevimento delle fatture e per la gestione delle spese.

2. Il sistema di deleghe e procure.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di formale delega o altra formale autorizzazione;
- ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, deve corrispondere una delibera interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato;

L'Organismo di vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative.

PARTE SPECIALE "A"

REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ED IL
SUOPATRIMONIOEREATO DI INDUZIONE A
NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La **Parte Speciale "A"** concerne reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto. La presente Parte Speciale concerne altresì il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25-*decies* del Decreto. Di seguito si riportano le norme interessate.

Art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

Art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

Art. 317 del codice penale (Concussione)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

Art. 318 del codice penale (Corruzione per un atto d'ufficio)

"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno."

Art. 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni."

Art. 319-bis del codice penale (Circostanze aggravanti)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene."

Art. 319-ter del codice penale (Corruzione in atti giudiziari)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni."

Art. 320 del codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."

Art. 321 del codice penale (Pene per il corruttore)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Art.322 del codice penale (Istigazione alla corruzione)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Art.322-bis del codice penale (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei
- funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

I soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex legge (v. art. 322-bis, co. 3, c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Art. 640 del codice penale (truffa)

"Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

Art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Art. 640-ter del codice penale (Frode informatica)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante."

Art. 377-bis del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria a dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena è della reclusione da due a sei anni e la procedibilità è d'ufficio."

Si precisa che ci si riferisce a soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO RELATIVAMENTE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società, per lo scopo perseguito con la sua costituzione e per l'attività concretamente esercitata, ha un contatto presso che continuativo, oltre che con il socio unico di natura pubblica, con la Pubblica Amministrazione e Enti pubblici in genere.

I processi a rischio risultano essere i seguenti:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Authorities

- Rapporti con il socio unico;
- Rapporti con soggetti pubblici per aspetti riguardanti l'attività di gestione della Società (negoiazione e stipulazione dei contratti con soggetti pubblici);
- Rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, l'ambito previdenziale, il rilascio di certificazioni e in occasione di visite ispettive;
- Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in occasione in particolare di visite per controlli in materia fiscale;
- Rapporti ordinari con soggetti pubblici in relazione all'assunzione del personale e organismi di vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy);
- Richieste, erogazione e rendicontazione di contributi e finanziamenti pubblici;
- Rapporti finalizzati all'ottenimento di licenze, concessioni, autorizzazioni, ecc.;
- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Occorre poi aggiungere:

- la gestione delle consulenze e degli incarichi professionali, con riferimento a:
 - consulenze a richiesta di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione (fra i quali docenti universitari, funzionari pubblici, etc.);
 - consulenze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti o altri sostegni pubblici;
 - consulenze per attività delegate da Enti Pubblici.
- la gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni, con riferimento all'organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione/aggiornamento (es. convegni, corsi, workshop, manifestazioni, ecc.) di manifestazioni ed eventi ed attività connesse con la partecipazione ad eventi organizzati da terzi.

Le funzioni aziendali maggiormente esposte a questa particolare categoria di rischi sono:

- Presidente e componenti del CDA, Direzione amministrativa; Consulenti Esterni.

2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTHORITIES

Principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da tutti i dipendenti della Società, nonché da tutti i destinatari del Modello, operanti nelle aree di attività a rischio.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. I rapporti devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative di volta in volta vigenti.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti e non devono sottintendere alcun rapporto o scopo che non siano le finalità istituzionali dell'ente pubblico e della Società.

In particolare, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- porre in essere qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della Pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti contrari alla legge anche a prescindere dalle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato possano, anche solo in via potenziale, diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale

o tecnica) a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;

- effettuare regali o altri omaggi non di modico valore anche in particolari occasioni dell'anno;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare regali, omaggi, segnalazioni o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, penali o amministrativi;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona e senza garantire la tracciabilità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, l'ufficio della società che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione deve:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile ed in forma scritta, i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;
- comportarsi in maniera integra e corretta e rendere rendicontabile e tracciabile l'attività svolta;
- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza dell'attività svolta. Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto della Società cui non sia stata attribuita una delega o procura specifica allo scopo, è fatto obbligo per quest'ultimo di:
- relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Infine, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra: nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura; le eventuali donazioni a favore della Pubblica Amministrazione dovranno essere accettate con delibera dell'Ente beneficiario e non potranno mai riguardare persone fisiche.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, gestione di finanziamenti ottenuti, ecc.) devono porre massima attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al proprio superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

2. GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

2.1. Principi di comportamento

Occorre premettere che Spo srl., con Deliberazione del -----, ha adottato un regolamento per la gestione delle consulenze e degli incarichi professionali.

Pertanto ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della proposta funzione, siano interessati nella gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi, è fatto obbligo di:

- applicare scrupolosamente le Direttive contenute nel menzionato regolamento;
- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;

- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità e motivazione scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, consulenti e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza, tenendo in espressa considerazione i profili etici della parte (ivi compresa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al Modello organizzativo della Società richieste alle terze parti);
- conferire il mandato/incarico al consulente/ professionista con atto scritto
- liquidare i compensi in modo trasparente, documentabile e riscontrabile ex post e verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha fornito il servizio.

Inoltre, è espressamente vietato:

- impegnare la Società con contratti verbali;
- assegnare incarichi di consulenza in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura a parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento per prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

3. GESTIONE DEGLI OMAGGI, DELLE LIBERALITÀ E DELLE SPONSORIZZAZIONI

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione di omaggi e liberalità devono garantire che:

- il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

È in ogni caso fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi o liberalità, dirette o indirette, non di modico valore vale a dire eccedente le normali pratiche di cortesia - e comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.

4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Ci si riferisce alle relazioni con l'Autorità giudiziaria nel caso di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria quando a costoro è concessa dalla legge la facoltà di non rispondere.

I processi a rischio individuati coincidono con quelli relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai quali si fa pertanto integrale rimando. Le funzioni aziendali maggiormente esposte a questa particolare categoria di rischi sono:

- Presidente e componenti del CDA;
- Direzione amministrativa;
- Consulenti Esterni.

4.1. Principi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, anche straniera, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può informarne il, il Consiglio di Amministrazione o altri Responsabili della Società, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

5. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'aggiornamento delle eventuali istruzioni standardizzate relative all'atteggiamento da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- verificare periodicamente, con il supporto di altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- svolgere ogni altra attività di verifica utile alla mitigazione del rischio in questione.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso delle gestione delle attività svolte dovessero emergere criticità di qualsiasi natura il soggetto preposto ne dovrà dare immediata informazione al superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE "B"

DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI COSÌ COME INDIVIDUATI NELL'ART. 24-BIS DEL DECRETO, NEL QUALE È STATO INTRODOTTO DALL'ART.7 DELLA LEGGE 18.3.2008 N. 48.

La **Parte Speciale " B"** riguarda i Delitti informatici e il trattamento illecito di dati così come individuati nell'art. 24-bis del Decreto, nel quale è stato introdotto dall'art. 7 della Legge 18.3.2008 n. 48.

I reati presi in considerazione sono i seguenti:

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater."

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche "Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater."

Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."

Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose prima richiamati, le aree ritenute a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, ovvero dell'attività relativa alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto;
- processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici, ovvero dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale in modo sicuro mediante l'installazione di software che tengono traccia di tutti gli stati di utilizzo e di modifica del documento.
- Gestione e protezione della postazione di lavoro, ovvero dell'attività volta ad informare l'utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno
- L'accesso ai siti web è limitato, non essendo ammesso al personale l'accesso a determinati siti internet.
- Gestione e protezione della rete a livello locale. Si tratta dell'attività di gestione della rete a livello locale.
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, ovvero dell'attività di gestione dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.
- Sicurezza fisica e gestione dei dati su server:
- Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica dell'accesso alla sala Server e alla gestione dei dati sul server.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Per tutelarsi dai rischi in argomento la Società ha previsto le seguenti cautele:

- esiste una politica in materia di sicurezza del sistema informativo e gestione degli accessi;
- gli asset aziendali sono identificati e classificati;

In particolare il sistema adottato assicura:

- il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;

- la protezione da software pericoloso;
- il backup di informazioni e software;
- la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi; la gestione di dispositivi rimovibili;
- sono disciplinati gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. Inoltre sono definiti i ruoli e le responsabilità nella gestione degli accessi degli utenti nonché le modalità di utilizzo dei sistemi informatici;
- sono previste verifiche di controllo periodiche;
- è previsto l'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni dei meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche;
- è prevista l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- lo Spazio di archiviazione è consentito ai soli fini lavorativi e professionali e non è consentita l'archiviazione di file protetti da copyright.

3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l'adeguatezza del Modello nel tempo.

Per questa ragione, nell'ambito del piano delle verifiche, è prevista un'analisi del sistema della sicurezza informatica almeno una volta per anno.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero la persona da questi designata, deve compilare un apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE "C"

REATI SOCIETARI

Le fattispecie dei reati societari (art.25 ter del D. Lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale è dedicata ai reati societari individuati dall'art.25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito vengono brevemente illustrate le singole fattispecie astrattamente rilevanti per la configurazione della responsabilità degli enti, e all'interno di esse vengono individuate quelle che hanno possibilità di incidenza nella realtà aziendale della Spo srl e che saranno oggetto dei protocolli di prevenzione.

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

«Salvo quanto previsto dall' art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della realtà economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

SOGGETTI: Si tratta di un reato proprio, per cui è prevista la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore.

La falsità riguarda bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

In particolare si tratta di

Bilanci:

- di esercizio (art. 2423 c.c)
- finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.); straordinari, infra annuali.

Relazioni:

- relazioni degli amministratori e dei sindaci sul bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.);
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433bis);

- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.)
- relazione al bilancio in fase di liquidazione e al bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.)
- Comunicazioni sociali:
 - tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o a terzi.

1. OCCASIONI DI REATO:

- Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche patrimoniali, finanziarie della società (es. sopravvalutazione, cioè figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti; sottovalutazione, cioè figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere in bilancio attività esistenti; omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge);
- dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori)

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da 1 a 4 anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da 2 a 6 anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità dei fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

- La norma è stata abrogata dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e sostituita dall'art. 27 dello stesso decreto e attualmente rubricato "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale".

- Il reato configurato dalla fattispecie in oggetto, che prevede la condotta criminosa attiva dei revisori, non interessa in concreto la società Spo srl poiché essa non è soggetta al controllo obbligatorio da parte di società di revisione.

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa».

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulativamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono punibili con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accantonamenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato».

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione al capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Art. 2629 bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 9, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o ai terzi».

- La presente fattispecie di reato non può interessare la società SPO SPA dal momento che essa presenta struttura chiusa e non emette titoli ammessi alla quotazione.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» .

- Astrattamente la fattispecie può essere integrata in ogni occasione di riunione assembleare, tuttavia si deve rilevare come in concreto il rischio pare pressoché nullo stante la composizione del capitale della Spo srl, le cui azioni sono possedute da un socio unico, di natura pubblica, che è perciò in grado di determinare da solo la volontà dell'assemblea.

Art. 2637c.c. (Aggiotaggio)

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni». Come osservato per altre fattispecie, anche in questo caso il reato preso in considerazione dalla norma non interessa la società Spo, che, non emettendo strumenti finanziari di alcun genere, è carente dell'elemento soggettivo per l'integrazione della fattispecie.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle loro comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni».

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato individuate dall'art. 25 ter del decreto. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno. Tenuta

della contabilità, redazione del bilancio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge.

È l'insieme delle attività inerenti la contabilità in generale, il bilancio di esercizio, le relazioni ed i prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Spo srl richiesto da disposizioni di legge. In particolare, considerata l'organizzazione della Spo come società chiusa, l'attività si riferisce ai processi di redazione del bilancio d'esercizio e delle relazioni periodiche previste dalla legge, e al processo di comunicazione ed elaborazione dei dati che andranno a costituire le poste del bilancio.

Le Funzioni/Organi coinvolte nel processo sensibile in oggetto sono essenzialmente:

- Presidente e componenti del CDA;
- Direzione amministrativa;
- Revisore contabile;
- Consulenti esterni(es. commercialista, consulente del lavoro,etc.);

2.1. Gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti

Il processo in oggetto interessa il flusso informativo e le comunicazioni dalla Spo srl verso il Revisore dei Conti le attività di controllo da esso esercitate.

Le Funzioni/Organi coinvolte nel processo sensibile in oggetto sono:

- Presidente e componenti del CDA;
- Direzione amministrativa;
- Consulenti esterni.

Assumono altresì rilievo comportamenti tenuti dai componenti del Revisore dei Conti (Revisore dei conti)

2.2. Comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Il processo in oggetto è inerente alle comunicazioni, obbligatorie e/o volontarie-facoltative, finalizzate a definire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Spo. Essenzialmente il processo interessa i rapporti con il socio unico, dal momento che la società, a struttura chiusa, non è organizzata per la diffusione di queste comunicazioni al pubblico.

Le Funzioni/Organi coinvolte nel processo sensibile in oggetto sono:

- Presidente e componenti del CDA;
- Direzione amministrativa;
- Revisore dei Conti ;
- Consulenti esterni .
-

2.3. Attività relative alle riunioni assembleari

Si tratta dell'attività inerente le riunioni assembleari e della condotta che gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni sono tenuti a rispettare in tali circostanze.

Le funzioni interessate da questo processo sensibile sono:

- Presidente e componenti del CDA;
- Direzione amministrativa;
- Revisore dei conti;
- Consulenti esterni.

2.4. Rapporti con le Istituzioni e/o con gli Organismi di Vigilanza

Il processo sensibile riguarda le modalità di svolgimento dei rapporti con le Istituzioni o le Autorità di Vigilanza (ades. Autorità Garante per la privacy) ed interessa la gestione delle comunicazioni e delle informative che la società SPO è tenuta ad effettuare nei confronti delle Istituzioni e delle Autorità di Vigilanza.

Le Funzioni/Organi aziendali più esposte al rischio in argomento sono:

- Presidente e componenti del CDA;
- Direzione amministrativa;
- Responsabile delle risorse umane;
- Consulenti esterni.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività rischiose individuate, tutti i destinatari del Modello, compresi i collaboratori e i consulenti esterni, devono attenersi ai seguenti criteri generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati societari previste dall'art. 25 ter del decreto;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano, anche solo in via residuale, configurare una qualsiasi ipotesi di reato rilevante o non rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- tenere una condotta corretta e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, e altresì delle procedure interne;
- assicurare che ogni attività ed operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori e dei terzi in genere;
- mantenere, rispetto alle attività di controllo attribuite al Revisore dei Conti e altri organi di controllo istituzionali, una condotta trasparente e cooperante, tale da non ostacolare l'espletamento delle loro funzioni istituzionali;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, in particolare la libera e corretta formazione della volontà assembleare, assicurando e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione societaria previsto dalla legge.

A tale scopo è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie non veritiere sulla società o sulla sua attività;
- rappresentare, predisporre o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, prospetti, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi, e in ogni caso non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Spo srl;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Spo srl;
- restituire conferimenti al socio unico o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dei casi previsti dalla legge, che comportino una lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ai creditori;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- occultare la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei sindaci e degli altri organismi di controllo istituzionali;
- fornire documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate e incomplete;
- tenere comportamenti che ostacolino le attività di controllo attribuite al Revisore dei Conti .

In caso di dubbio o di incertezza circa il comportamento da tenere in una determinata situazione, tutti i destinatari del Modello dovranno rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per gli opportuni chiarimenti.

4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra individuati, è fatto obbligo, a tutti i destinatari del Modello di partecipare alle attività di formazione, predisposte secondo le modalità e le cadenze ritenute opportune dai responsabili delle funzioni interessate, finalizzate all'acquisizione di conoscenze sulle principali nozioni m tema di bilancio,tenutadellescritturecontabiliedelladocumentazioneinerente la società.

5. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è deputato a verificare l'aggiornamento delle istruzioni finalizzate a regolamentare tale ambito di attività a rischio, nonché a verificare periodicamente, con l'ausilio di altre Funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore e l'adeguatezza dei processi anche con riferimento alla capacità dei sistemi operativi in vigore di presidiare le aree a rischio.

L'Organismo di Vigilanza dovrà compiere tutte le azioni, gli accessi e le verifiche che reputerà utili al fine di garantire l'adeguatezza delle misure di cautela e di prevenzione previste nel Modello.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il flusso informativo ha lo scopo di informare l'Organismo di Vigilanza della Spo srl su potenziali situazioni a rischio reato e di permettere a questo di vigilare sull'applicazione del Modello e del Codice Etico.

Ciascun responsabile, o soggetti da questi designati, devono a tal fine predisporre un apposita relazione attività rilevanti svolte all'interno della società e farlo pervenire all'Organismo di Vigilanza secondo la cadenza periodica da questo stabilita.

Si devono altresì fissare delle riunioni periodiche fra i soggetti interessati e l'Organismo di vigilanza al fine di verificare il rispetto dellan01mativa societaria inerente la corporale governance.

Nel caso in cui, nello svolgimento delle attività della società, dovessero emergere profili di criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.

7. SANZIONI

I comportamenti non conformi alle disposizioni del presente Modello, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o contrattazione collettiva.

PARTE SPECIALE "D"

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E REATI TRANSNAZIONALI

La Parte Speciale "D" concerne i reati con finalità di terrorismo e dei reati transnazionali così come individuati negli articoli 25-quater del Decreto e dall'art. 10 della legge 146/2006. Specificamente, i reati con finalità di terrorismo sono:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel Reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentati alla vita o alla incolumità di una persona.

Il Reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il Reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (arti. 304 e 305 c.p.)

Tali ipotesi di Reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (arti. 306 e 307 c.p.)

Tali ipotesi di Reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del c.p. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306c.p.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico ed assistenza agli associati (art. 270bise 270terc.p.)

Il soggetto passivo è lo Stato come Ente democraticamente strutturato e come Ente chiamato a proteggere la persona umana per le cui esigenze la struttura democratica è una "conditio sine

qua non" Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 -quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Ai sensi del citato articolo 2, commette un Reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: i) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ii) ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i Reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un Reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un Reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di un o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un Reato sopra descritto; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del Gruppo è di compiere un Reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare la fattispecie di Reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Pertanto, poter configurare una condotta criminosa integrativa del Reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso l'agente dovrà provvedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Con riferimento ai reati transnazionali:

Per reato transnazionale si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminale in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati di riferimento sono:

Art. 377bis del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 del codice penale (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416- bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416- bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso).

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre

associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Si segnalano, infine, le seguenti ulteriori disposizioni:

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286).

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

Preliminarmente, occorre precisare che l'attività in concreto esercitata da Spo se non li annulla, limita in maniera considerevole i rischi legati a reati di criminalità organizzata, ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ai reati di ricettazione e di riciclaggio e ai reati transnazionali.

Ciò posto, le attività astrattamente interessate risultano essere le seguenti:

- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi: selezione dei fornitori, gestione della trattativa delle condizioni di fornitura, emissione di ordini di acquisto, controllo ed esecuzione della fornitura del bene o della prestazione del servizio richiesto, pagamento fatture ai fornitori;
- selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali;
- organizzazione e sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione.

Le funzioni aziendali maggiormente esposte a questa particolare categoria di rischi sono:

- Presidente e componenti del CDA; .
- Direzione amministrativa;
- Consulenti Esterni.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle sopra citate attività considerate a rischio, tutti i Destinatari del Modello (compresi 1 collaboratori, consulenti, professionisti esterni) dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati di criminalità organizzata, reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e reati transnazionali;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano, anche solo in via residuale, configurare un'ipotesi di reato, anche non rilevante ai fini della 231;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamentari nonché delle procedure interne.
- verificare che le attività che si intende realizzare non siano soggette a divieti o a regolamentazioni particolari nel Paese in cui si vuole operare;
- verificare che le eventuali controparti estere non siano iscritte nelle blacklist aggiornate periodicamente e disponibili nei siti web istituzionali (esempio Comunità Europea) e che non siano riconducibili ad organizzazioni terroristiche o mafiose o altre organizzazioni criminali;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nazionali e/o internazionali;

- effettuare tutti pagamenti attraverso l'utilizzo di moneta elettronica, assegni o bonifici bancari. E' vietato l'uso del contante salvo che per pagamenti di modico valore o casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati ed autorizzati .

Informare, tempestivamente, il proprio superiore gerarchico, e l'Organismo di Vigilanza di ogni attività o situazione potenzialmente a rischio.

Tutti i Destinatari del Modello sono informati che in caso di dubbio o di incertezza circa il comportamento da assumere dovranno rivolgersi, senza indugio, all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate devono:

- creare uno specifico dossier fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative dello stesso, ovvero: il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica svolta, i bilanci di esercizio degli ultimi due anni, eventuali procedimenti penali al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali la Società opera;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti dai soggetti espressamente delegati, siano effettuati nell'ambito dei poteri conferiti.

È altresì vietato:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale instaurato e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'incarico affidato.

3. LE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza dovrà compiere tutte le azioni o gli accessi e le verifiche che reputa utili al fine di garantire l'adeguatezza delle misure di cautela previste nel Modello.

4. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso delle gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE "E"

I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

I reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies del D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale disciplina i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, individuati dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/200 !.

Art. 184 D.Lgs. 58/1998, T.U.F. (Abuso di informazioni privilegiate)

«È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle_ operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)».

Art. 185 D. Lgs. 58/1998, T.U.F. (Manipolazione del mercato)

«Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo».

Art. 187 bis D. Lgs. 58/1998, T.U.F. (Abuso di informazioni privilegiate)

«Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione».

Art. 187 ter D, Lgs. 58/1998, T.U.F. (Manipolazione del Mercato)

«Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo - operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa». Le fattispecie di reato sopra descritte riguardano specificamente la disciplina delle società quotate e in generale degli enti che emettono strumenti finanziari e titoli negoziati nei mercati regolamentati. Stante la struttura chiusa della SPO SPA, non vi è la possibilità di commissione di questo tipo di reati e della correlativa responsabilità dell'ente.

PARTE SPECIALE "F"

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La **Parte Speciale "F"** concerne i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-bis del Decreto.

Specificamente:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa (ossia per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) cagiona la morte di un'altra persona.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

L'art. 590, terzo comma, c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, occorre ricordare che in ----- la Società, in ottemperanza all'art. 17 comma 1 e all'art. 28 D. Lgs 81/2008 ha adottato il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, così come l'aggiornamento delSulle Radiazioni Ottiche Artificiali, nonché il Documento di Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato del 30.7.2010 e del Documento di Valutazione del Rumore in Azienda. Nei documenti anzidetti sono analiticamente individuati le aree di attività dove concretamente possono svilupparsi fattori di rischio. Tutti i destinatari del Modello hanno l'obbligo di conoscere il documento di valutazione dei rischi e le procedure/protocolli che ad esso si riferiscono. E' altresì fatto obbligo a tutti i destinatari del modello di informare, tempestivamente, il Datore di Lavoro, il RSPP, l'Organismo di Vigilanza di qualsiasi situazione di rischio attinente la propria area di attività al fine di contribuire ad assicurare il costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Modello. La Società ha adottato le disposizioni organizzative relative alla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli incaricati delle emergenze, ecc. sulla base del possesso delle competenze previste dalla legge e della frequentazione ai corsi di formazione ed aggiornamenti periodici. È prevista la formale designazione e la documentazione dell'accettazione della nomina per le figure del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dell'addetto al servizio di protezione e prevenzione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ove previsti.

2. DESTINATARI E NORME D'COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i Dipendenti della Società, o, Collaboratori e Consulenti ("Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nell'espletamento di tutte le operazioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi nonché tutte le procedure/istruzioni/disposizioni della Società in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

E' prevista l'attività di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Sono definite le modalità ed i contenuti delle informazioni che devono essere fornite ai terzi in materia di sicurezza sul lavoro.

La Società qualificherà i fornitori sulle specifiche tematiche della sicurezza e, in particolare, attraverso la verifica dell'esistenza dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08, della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e delle migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Sono adottate clausole contrattuali standard riguardanti il tema della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto. E' prevista la tracciabilità della documentazione inerente la materia in argomento.

In particolare, deve essere oggetto di particolare cura l'archiviazione della seguente documentazione:

- relazione della riunione periodica ex art.35 D. Lgs81/2008;
- verbali delle attività ispettive da parte degli Enti preposti alle verifiche in materia della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- risposte del Servizio Prevenzione e Protezione alle attività ispettive sopraindicate;
- censimento delle segnalazioni di non conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori, di soggetti esterni.

3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l'adeguatezza del Modello nel tempo.

Per questa ragione, nell'ambito del piano della verifiche, è prevista un'analisi del sistema della sicurezza al meno una volta per anno.

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero la persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso delle gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve dare immediata informazione al Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a:

- accadimento di incidenti che hanno provocato il decesso o lesioni gravi o gravissime di personale;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Datore di Lavoro è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese

PARTE SPECIALE "G"

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La Parte Speciale "G" disciplina i presidi inerenti i reati in materia di violazione del diritto d'autore così come individuati nell'art. 25-novies del Decreto.

Segnatamente:

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 63

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" dell'art. 2575 c.c.; per il quale "Formano oggetto del diritto di autor le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 63

L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, mola o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione proietta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia proietta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali e drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la

trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la trasmissione e diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'imitazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di reinvenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma I da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma I, lett.a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma I dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;

il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies; diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

Qui di seguito è elencato il processo esaminato unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

utilizzo di programmi per elaboratore (per esempio: installazione di applicazioni informatiche per le quali non è stato sottoscritto un contratto di acquisto o una licenza d'uso);

- consultazione di banche dati di terzi (a titolo esemplificativo:
- l'estensione delle credenziali di accesso ad un numero di soggetti eccedente il quantitativo contrattualizzato);
- diffusione di documentazione scientifica protetta da diritto d'autore

Le funzioni aziendali maggiormente esposte al rischio in questione sono: Amministrazione.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da tutti i dipendenti della Società, nonché da tutti i destinatari del Modello, operanti nelle aree di attività a rischio.

La Società vieta l'uso non autorizzato di:

- opere dell'ingegno di carattere creativo (opere letterarie, composizioni musicali, opere della scultura, disegni, opere fotografiche e cinematografiche, ecc.),
- programmi per elaboratore (in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore);
- banche-dati (intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) di terzi per le quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l'adeguatezza del Modello nel tempo.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero la persona da questi designata, deve compilare un apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

PARTE SPECIALE "H"

I REATI AMBIENTALI

Con Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n.121 recante "Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/34/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" in vigore dal 16 agosto 2011, è stato introdotto nella L.231 l'art. 25 undecies "reati ambientali", che estende alle società, enti ecc. la responsabilità per la commissione di reati di natura ambientale.

Le ipotesi di reato prese in considerazione sono particolarmente numerose.

Reati previsti dal Codice Penale:

- art.727 bis: punisce l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione delle specie.
- art.733 bis : punisce la distruzione o il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto:

Reati previsti dal D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 (" Norme in materia ambientale") :

- art.137 commi 2,3 e 5: punisce lo scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/a dell'allegato 5.....;
- art.137 comma 11: punisce l'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e l 04 dello stesso decreto l 52 che vietano "lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo " fatta eccezione per ipotesi tassativamente determinate (art.103) e "lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo" salvo specifiche autorizzazioni;
- art. 137 comma 13: punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali vi è un divieto assoluto di sversamento;

- art. 256 comma 1)lett. a e b : punisce " chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione" di cui agli artt.208 e ss.;
- art.256 comma 3 primo periodo: punisce chiunque gestisce una discarica non autorizzata;
- art.256 comma 5: punisce "chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentita di miscelazione di rifiuti";
- art.256 comma 6 primo periodo: punisce " chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi";
- art.257 comma 1 : punisce "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio";
- art.258 comma 4 secondo periodo: punisce "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni";
- IO) art. 259 comma 1). Punisce "chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CEE 1 febbraio 1993 n. 259...";
- art. 260 comma 1:punisce " chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti";
- art. 260 bis comma 6, comma 7, 2° e 3° periodo, XX comma : punisce con la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) " colui che , nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti"; punisce "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, in caso di trasporto di rifiuti pericoloso" e punisce colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati"; il comma punisce infine "il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata";
- art. 279 comma 5 con riferimento al comma 2 che punisce chi " nell'esercizio di un impianto o di una attività,viola i valori limiti di emissione"
- C) Legge 7,2.1992 n. 150, che punisce l'importazione, l'esportazione, il transito di esemplari senza il prescritto certificato o licenza, o con certificato o licenza non validi, la detenzione o l'utilizzazione per scopi di lucro di determinati esemplari, nonché l'uso di certificati falsi o alterato
- Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (" cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente") art.3 comma 6, che punisce chi viola le disposizioni contenute nello stesso art. 3, volte a ridurre l'utilizzo di sostanze lesive (idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro, cloro e bromuro, nonché sostanze sottoposte ad un particolare regime di controllo previsto dalle leggi quali cloro e bromuro di metile, ed alcune tipologie di idrocarburi)
- D. Lgs 6 novembre 2007 n. 202 ("inquinamento provocato dalle navi"):
- art. 8 commi 1 e 2 e art. 9 commi 1 e 2: puniscono l'inquinamento, doloso o colposo, cagionato dal Comandante della nave, dall'equipaggio o dall'armatore.

Non tutte le norme sopra indicate sono ipotizzabili quali reati presupposto astrattamente idonei quale fonte di responsabilità di Spo srl.

Sono infatti da ritenersi inapplicabili:

- le ipotesi delittuose previste dall'art. 137 commi 2 e 3 e 5 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riferiti allo scarico di acque reflue industriali;
- le ipotesi di cui al comma 13 della normativa anzidetta, in quanto riferita allo scarico in mare da parte di navi o aeromobili

- le ipotesi di cui al D. Lgs 6 novembre 2007 n. 202, riferito all'inquinamento provocato dalle navi.

Le altre ipotesi sopra esaminate, quanto meno in astratto, possono avere riflessi sull'operatività di Spo srl, avuto riguardo alle attività in concreto esercitate.

In particolare, si richiamano le norme in materia di smaltimento o trasporto di rifiuti e quelle ad esse collegabili (come la gestione di discariche non autorizzate).

Sono interessate a queste problematiche i nuclei operativi e nonché i servizi di pulizia.

Per quanto riguarda le attività da in essere per impedire la commissione dei reati, occorre precisare che con documento del-----Spo si è dotata di specifica normativa interna, con il **MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**, che viene integralmente recepito.

Il "Manuale" è poi integrato da altri documenti prescrittivi (Procedure, Istruzioni Operative, Specifiche), riguardo alle attività da svolgere, con le indicazioni delle relative modalità e responsabilità.

1. ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Al fine di prevenire la commissione dei reati qui considerati Spo prevede:

- un sistema di politica ambientale diffusa e nota a tutto il personale della Società, che include l'impegno a prevenire l'inquinamento facendo uso di tutte le tecniche gestionali e tecnologie disponibile economicamente sostenibili;
- periodico riesame della politica ambientale fonti di approvvigionamento della Legislazione in materia e frequenza di verifica delle fonti nonché messa a disposizione degli interessati delle prescrizioni aggiornate;
- l'individuazione dei bisogni formativi del personale, la loro pianificazione e l'effettuazione della formazione;
- la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali.

Nei documento prescrittivi vengono indicati i ruoli del personale, con indicazione dei compiti specifici e delle linee di riporto.

2. NORME DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del modello nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, al fine di prevenire il verificarsi dei reati commessi con violazione della norma posta a tutela dell'ambiente, devono attenersi:

- all'osservanza delle disposizioni del codice etico;
- all'osservanza della specifica normativa interna che regola la materia.

3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e verificare l'adeguatezza del modello nel tempo allo scopo, nell'ambito del piano delle verifiche, è prevista una analisi del sistema ambientale almeno una volta all'anno.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

A cura della funzione ispettiva devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali incidenti verificatisi;

- eventuali reclami ambientali;
- visite ispettive da parte di funzionari da parte della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti.

Oristano, 01.02.2016